In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 39300/2026
Roma, lì, 09/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE SANTALUCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 4081/2026
BARBARA CALASELICE		CC - 23/10/2026
EVA TOSCANI		R.G.N. 23010/2026
VINCENZO GALATI	- Relatore -	
PAOLO VALIANTE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso l'ordinanza del 04/06/2026 del TRIB. MINORENNI di Salerno

Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 giugno 2026 il Tribunale per i Minorenni di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [redacted] avente ad oggetto la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione in relazione alle sentenze specificamente indicate nella richiesta, la revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza n. 180/2019 del Tribunale per i Minorenni di Napoli, la nullità o l'inefficacia dell'ordine di esecuzione del 6 maggio 2026 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.

La continuazione è stata chiesta in relazione a sentenze aventi ad oggetto i reati di getto pericoloso di cose, deturpamento ed imbrattamento di cose, violenza e minaccia a pubblico ufficiale commessi il 6 aprile 2015, quello di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa dichiarazione in ordine alle proprie generalità) commesso il 2 novembre 2020, furto aggravato commesso il 12 luglio 2015 e truffa e tentata estorsione commessi il 18 settembre 2018.

Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: VINCENZO GALATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: f76e8dc0b1699fe

Sul punto il giudice dell'esecuzione ha valorizzato la disomogeneità dei reati e la distanza temporale, siccome indici di una proclività a delinquere e non della unicità del disegno criminoso.

Inoltre, la revoca del beneficio della sospensione condizionale è stata disposta con provvedimento della Corte di appello di Napoli del 17 novembre 2025, ovvero con decisione giurisdizionale coperta da giudicato.

Conseguentemente, in relazione all'ordine di esecuzione, sono stati esclusi poteri di intervento residuali in capo al giudice dell'esecuzione.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [redacted] a mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e vari vizi di motivazione in punto di diniego del vincolo della continuazione.

Il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare la prossimità temporale dei reati commessi nel 2015 che sono stati consumati nell'arco di pochi mesi (da maggio a luglio) nel medesimo territorio (il Comune di [redacted]).

Il Tribunale per i Minorenni ha omesso di valutare distintamente la domanda originaria per ciascuna coppia di sentenze, con conseguente vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

L'indicazione delle predette forme di contiguità tra i reati avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente, da parte del giudice dell'esecuzione, a soddisfare l'onere di allegazione.

2.2. Il secondo motivo riguarda la violazione di legge e l'omesso esame in riferimento alla questione della revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza n. 180/2019 del Tribunale di Napoli.

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione la questione avrebbe dovuto ritenersi ammissibile in sede di incidente proposto per il riconoscimento della continuazione e non avrebbe potuto essere liquidata con il mero richiamo alla definitività del provvedimento che ha disposto la revoca del beneficio.

2.3. Con il terzo motivo la difesa si duole della mancata valutazione della specialità del sistema penale minorile in funzione della disamina della richiesta di riconoscimento della continuazione che, dunque, sarebbe stata esclusa per effetto di violazione di legge con riferimento agli artt. 27 e 31 Cost., d.lgs. n. 121 del 2018 e dei principi elaborati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2017.

In particolare, l'ordinanza viene censurata per non essere stata emessa all'esito di una valutazione individualizzata e tenendo conto della condizione di minorenne dell'istante all'epoca in cui ha commesso i reati.

Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: VINCENZO GALATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: f76e8dc0b1699fe

2.4. Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta, ancora una volta, la mancata considerazione della propria condizione di minorenne all'epoca della commissione dei reati in funzione del riconoscimento della continuazione, quanto meno parziale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Deve essere richiamato, preliminarmente, il principio per cui «in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).

Peraltro, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

2.2.Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione si è attenuto ai principi che governano la materia rendendo una motivazione priva di vizi evidenti, laddove ha messo in rilievo la genericità del programma delinquenziale che ha ispirato le condotte del ricorrente rispetto al quale ha negato la configurabilità di un disegno

Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: VINCENZO GALATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: f76e8dc0b1699fe

criminoso unitario.

A tal fine, ha richiamato elementi effettivamente suscettibili di assumere rilievo specifico quali la distanza temporale tra i fatti, coprendo gli stessi un lungo periodo che va dal 2015 al 2020, e la loro eterogeneità, nei termini descritti in narrativa.

Si tratta di motivazione a fronte della quale, il ricorrente lamenta, essenzialmente, l'omessa considerazione di elementi asseritamente favorevoli, quanto meno, per «coppie» di sentenze.

Dalla disamina dell'istanza originaria e della memoria depositata davanti al giudice dell'esecuzione non risulta, tuttavia, che il riconoscimento della continuazione sia stato chiesto per gruppi di sentenze.

E' condiviso l'orientamento per cui «l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 - 01).

Tuttavia, va osservato, la Corte, proprio in tale arresto, ha condivisibilmente precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale.

Né ha errato il giudice dell'esecuzione nell'escludere, all'esito di una puntuale disamina delle specificità dei reati per i quali è stata avanzata istanza di unificazione, la ricorrenza dell'identità del disegno criminoso non essendosi limitato a pervenire a siffatta conclusione solo reputando non assolto l'onere di allegazione in capo al condannato.

3. E' infondato il motivo di ricorso relativo alla revoca della sospensione condizionale.

Si contesta, da parte della difesa, la revoca del beneficio concesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli con sentenza n. 180/2019 (irrevocabile il 19 novembre 2021).

Si tratta di sospensione condizionale revocata con sentenza della Corte di appello di Napoli – sezione per i Minorenni emessa il 17 novembre 2025 in assenza, si assume da parte del ricorrente, dei presupposti di legge.

Correttamente, il giudice dell'esecuzione ha reputato preclusa la questione in conseguenza della circostanza che la revoca è stata disposta con statuizione

Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: VINCENZO GALATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: f76e8dc0b1699fe

giurisdizionale coperta da giudicato.

Pur essendo corretto quanto sostenuto in ricorso relativamente al potere del giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di riconoscimento della continuazione, di concedere il beneficio o adottare *i provvedimenti conseguenti* di cui al terzo comma dell'art. 671 cod. proc. pen., tuttavia quel potere è subordinato al riconoscimento della continuazione (circostanza che non ricorre nella fattispecie).

4. Il terzo e il quarto motivo possono essere analizzati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

Si tratta di censure inammissibili in quanto generiche.

E' noto e condiviso l'orientamento in base al quale, in tema di riconoscimento della continuazione grava sul giudice di considerare, «con puntuale motivazione, l'incidenza delle condizioni sociali ed ambientali in cui il minore è cresciuto sulla programmazione delle condotte illecite commesse, specialmente se connotate da notevoli contiguità temporale ed uniformità di modalità esecutive, in considerazione della particolare sensibilità del medesimo e della conseguente sua condizionabilità dal contesto circostante» (Sez. 1, n. 18318 del 26/03/2018, S., Rv. 273140 - 01).

E' pacifico, inoltre, che «in tema di riconoscimento della continuazione tra reati commessi da soggetto minorenne, l'art. 1, comma primo, d.P.R. n. 448 del 1998, che prevede l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore, può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258228 - 01)

Tuttavia, pure a fronte di tali principi, nel caso in esame, la censura è del tutto generica in quanto il ricorrente omette di indicare di quali elementi specifici (oltre alla minore età) il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tenere conto, risolvendosi il richiamo ai principi riportati nella mera istanza rivalutativa di profili fattuali già valutati, in assenza di qualsiasi descrizione di circostanze, strettamente inerenti alla condizione di minorenne del ricorrente al momento dei

Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: VINCENZO GALATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: f76e8dc0b1699fe

fatti, idonee ad allegare la ricorrenza della unicità del disegno criminoso.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Alla statuizione non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in applicazione del consolidato principio in base al quale «il rigetto del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimento all'esecuzione della pena inflittagli per reati commessi da minorenne non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, dovendosi applicare in via analogica la disciplina di favore dettata dall'art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 in relazione alle sentenze di condanna a carico di minorenni» (Sez. 1, n. 12340 del 20/02/2020, M., Rv. 278702 – 02; Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, S., Rv. 259134 – 01; Sez. 1, n. 48166 del 26/11/2008, P., Rv. 242438 – 01; Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 264025 - 01).

Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 d.gs. 196 del 2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così è deciso, 23/10/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
VINCENZO GALATI	GIUSEPPE SANTALUCIA

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: VINCENZO GALATI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: f76e8dc0b1699fe